

Prot. n. (vedi segnatura)

Aosta, lì (vedi segnatura di protocollo)

Decreto rettorale

Approvazione ed emanazione dell'avviso per la procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste che hanno maturato, entro il 30 giugno 2021, il diritto alla progressione economica per classi, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel testo vigente, e, in particolare:

- l'articolo 6, comma 14, il quale stabilisce che "I professori ed i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9";
- l'articolo 8, che disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato mediante trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", nel testo vigente;

vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", nel testo vigente, per cui è venuto meno il blocco della progressione automatica di carriera per il personale docente e ricercatore delle Università, sancito con Decreto Legislativo n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, per il triennio 2011-2013, e successivamente prorogato per gli anni 2014 e 2015;

vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", nel testo vigente e, in particolare, l'articolo 1, comma 629, il quale stabilisce che "Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 03 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24 ottobre 2019;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 13 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 dicembre 2020;

visto il Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 13 disciplinante la valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori il quale, al comma 2, stabilisce che gli esiti delle verifiche dell'effettivo svolgimento delle attività concorrono alla valutazione complessiva dei professori e dei ricercatori di Ateneo, i cui criteri e modalità, anche ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, sono definiti con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università;

richiamata la nota del Direttore generale della Direzione per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 6565, del 29 maggio 2017, avente per oggetto "Inquadramento giuridico e trattamento economico dei docenti universitari" relativa al chiarimento riguardante l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico dei docenti universitari già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010;

visto il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente, e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, il quale stabilisce che il procedimento di valutazione ha cadenza ciclica su base semestrale ed è avviato mediante apposito avviso emanato con Decreto del Rettore, al quale è allegato l'elenco dei professori e dei ricercatori che hanno maturato, nel corso del precedente semestre, il triennio richiesto ai fini della valutazione;
- l'articolo 4, comma 3, il quale prevede che la Commissione di valutazione sia nominata con Decreto rettorale entro il 31 dicembre di ogni anno per la durata di un anno solare;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 8, dell'8 febbraio 2021, concernente la presa d'atto del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. univ. n. 17668-I/01, del 15 dicembre 2020, relativo alla corretta interpretazione e relativa applicazione dell'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018);

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 10, dell'8 febbraio 2021, concernente determinazioni in merito alla decorrenza dell'attribuzione delle classi stipendiali per coloro che non presentano la relativa richiesta nei termini di cui al Regolamento per la valutazione del complessivo

impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, sopra citato;

richiamato il proprio precedente Decreto n. 7, del 15 febbraio 2021, concernente la nomina della Commissione giudicatrice, per la procedura in oggetto, per l'anno 2021;

preso atto che, a seguito di istruttoria effettuata dai competenti uffici della Direzione generale, i professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, di cui all'elenco in ordine alfabetico allegato al presente decreto, denominato Allegato A, possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione, avendo maturato l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;

ritenuto, pertanto, necessario procedere all'attivazione della procedura per la valutazione dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

- 1. Di approvare ed emanare l'avviso per la procedura di valutazione dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste che hanno maturato, entro il 30 giugno 2021, il diritto alla progressione economica per classi, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, tradotto nel documento denominato Allegato B del presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. Di dare atto che, entro il 30 giugno 2021, risultano aver maturato l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale i professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste, indicati nell'elenco in ordine alfabetico denominato Allegato A del presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3. Di dare atto che l'avviso, di cui al precedente punto 1, è pubblicato sul sito web di Ateneo ed è trasmesso, via posta elettronica, ai soggetti dell'elenco di cui al precedente punto 2 del presente Decreto.
- 4. Di dare atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.
- 5. Di pubblicare il presente Decreto all'Albo online di Ateneo.
- 6. Di dare atto che avverso al presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. della Valle d'Aosta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo online di Ateneo.

LA RETTRICE Mariagrazia Monaci sottoscritto digitalmente